



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

34/2013

MARZO/6/2013 (*)

12 Marzo 2013

**ENTRO IL 18 MARZO 2013 VA
EFFETTUATO IL VERSAMENTO
DELLA TASSA DI CONCESSIONE
GOVERNATIVA RELATIVA ALLA
VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI
PER L'ANNO 2013.**

**IL VERSAMENTO DEVE ESSERE
EFFETTUATO DALLE SOCIETÀ DI
CAPITALI A ECCEZIONE DELLE
SOCIETÀ COOPERATIVE E LE MUTUE
ASSICURATRICI.**

Come ogni anno, **entro il 18 marzo 2013** (il 16 marzo cade di sabato) ***le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi), gli enti commerciali devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2013.***

Infatti, pur essendo stata abolita la vidimazione annuale dei registri contabili, resta in vigore per taluni registri l'applicazione dell'imposta di bollo e, per le categorie di soggetti citati, è dovuta la tassa di concessione governativa.

Si segnala che, come precisato nella C. M. n. 108/E del 03/05/1996, ***sono obbligate al versamento anche:***

- le società in **liquidazione ordinaria**;
- le società sottoposte a **procedure concorsuali**, sempreché permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO DELLA TASSA CC.GG.

Riepilogando i **soggetti obbligati** al pagamento della tassa sui libri e registri sociali sono:

- ***S.p.a.;***
- ***S.r.l.;***
- ***S.a.p.a.;***
- ***Società consortili a responsabilità limitata;***
- ***Aziende speciali;***
- ***Consorzi tra enti territoriali;***
- ***Società in liquidazione ordinaria;***
- ***Società sottoposte a procedure concorsuali.***

SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO DELLA TASSA CC.GG.

Ne sono invece **esenti**:

- ***Società cooperative e di mutua assistenza;***
- ***Società di capitali dichiarate fallite;***
- ***Consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;***
- ***Società di persone;***
- ***Enti non commerciali.***

I suddetti soggetti sono invece obbligati al pagamento dell' imposta di bollo in misura doppia (€29,24 anziché € 14,62) da applicare su ogni 100 pagine stampate del libro giornale e del libro degli inventari.

AMMONTARE DELL'IMPORTO DOVUTO

L'importo della tassa è calcolato in misura forfetaria e varia in base all'ammontare del capitale sociale oppure del fondo di dotazione della società al 1 gennaio 2013 (o comunque dell'anno per cui si procede con il versamento).

Una precisazione va fatta in merito ai casi di **trasferimento della sede sociale** della società.

Qualora il versamento sia già stato fatto prima del trasferimento in una **circonscrizione territoriale per cui ha competenza un altro Ufficio dell'Agenzia delle Entrate non si deve procedere con un ulteriore pagamento.** Allo stesso modo non incidono sul versamento **variazioni del capitale o del fondo** della società **successive al 1 gennaio**, perché verranno **computate per l'anno seguente.**

Capitale sociale o fondo di dotazione	Importo della tassa
Uguale o inferiore a € 516.456,90	€ 309,87
Superiore a € 516.456,90	€ 516,46

Il suddetto versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine.

COME PROCEDERE AL VERSAMENTO

La tassa sui libri e registri sociali deve essere versata **entro il 18 marzo** per **via telematica** attraverso il **Modello F24**, scrivendo **nella sezione "Erario" il codice tributo 7085 e l'anno in corso 2013.**

Le **società costituite dopo il 1 gennaio 2013** devono invece ***procedere al pagamento per mezzo del bollettino postale (c/c 6007), intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Bollatura numerazione libri sociali.***

Se si vantano crediti compensabili, l'importo può essere compensato, tenendo presente che anche nel caso in cui il saldo di compensazione risulti pari a zero, il modello F24 va comunque presentato.

Tale versamento dovrà essere esibito poi alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di

vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 18 marzo 2013.

REGIME SANZIONATORIO

Per l'omesso / ritardato versamento della tassa annuale di ritenere di dover fare riferimento alla regola generale in materia di omesso versamento dei tributi contenuta nell'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 in base alla quale la **sanzione è pari al 30% dell'importo dovuto.**

La soluzione sopra prospettata prende spunto dal fatto che, in occasione della revisione del sistema sanzionatorio intervenuta con il D.Lgs. n. 473/97, il Legislatore ha modificato l'art. 9, DPR n. 641/72, **eliminando il comma 3 che prevedeva una specifica sanzione** per il mancato / ritardato versamento delle tasse annuali.

Al contribuente è comunque consentito di regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso.

Il ravvedimento può essere effettuato:

- **entro 30 giorni** con il versamento della sanzione ridotta:
 - **dallo 0,2% al 2,8%** se il pagamento è effettuato **entro 14 giorni dalla scadenza**, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%;
 - del **3%** (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito **tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza**;
- **entro 1 anno** dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con l'applicazione della sanzione ridotta pari al **3,75%** (1/8 del 30%).

L'importo della tassa va **maggiorato degli interessi legali** (*id*: 2,5%).

Per il versamento della sanzione va utilizzato il mod. F23 riportando:

- al **campo 6** codice ufficio **"RCC"**;
- al **campo 9** causale **"SZ"**;
- al **campo 11** codice tributo **"678T"**.

ATTENZIONE

Preme evidenziare che secondo alcune Camere di Commercio e la stessa Agenzia delle Entrate, la sanzione irrogabile alla violazione in esame è pari dal 100% al 200% della tassa dovuta, così come previsto dall'art. 9, comma 1, DPR n. 641/72 in base al quale *"chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila"*.

Tale interpretazione naturalmente si riflette sulla determinazione della sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC